



Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/05/2011

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 3 Politica del territorio

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE) PERMESSO DI COSTRUIRE N° 56/10 DEL 18.01.2011 RILASCIATO ALLA DIOCESI DI CERRETO SANNITA - TELESE - S. AGATA DEI GOTI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SAC. DON ALFONSO SALOMONE PER RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' UBICATA ALLA FRAZIONE CRISCIA. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L.R. 33/93 COSI' COME MODIFICATA DALL' ART. 34 DELLA L.R. 18/2000 E DEL COMMA 4, ART. 5 DELLA L.R. 24/95.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 13 maggio 2002 e ripubblicata sul B.U.R.C. n. 28 del 10 giugno 2002, è stato istituito il Parco Naturale Regionale "MATESE" con la definizione della perimetrazione provvisoria e delle relative misure di salvaguardia;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 15 febbraio 2005 sono stati nominati i Presidenti dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali della Campania;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 19 marzo 2005, è stato ratificato un Protocollo di Intesa tra Regione Campania – Settore Politica del Territorio - e Presidenti Enti Parco e Riserve Naturali sottoscritto in data 8 marzo 2005, che fissa i criteri secondo i quali i Presidenti degli Enti Parco e Riserve Naturali intendono avvalersi della collaborazione del Settore Politica del Territorio;
- che il Comune di GIOIA SANNITICA (CE) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta delibera di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002;
- che il suddetto Comune ha comunicato di aver rilasciato alla Diocesi di Cerreto Sannita - Telesse - S. Agata dei Goti in persona del legale rappresentante Sac. Don Alfonso SALOMONE Permesso di costruire n° 56/10 del 18.01.2011 per restauro e recupero della Chiesa della Santissima Trinità ubicata alla frazione Criscia e che l'intervento da eseguire ricade nella zona "C" del suddetto Parco;
- che è stata adottata dall'Assessore all'Urbanistica prof.ssa Gabriella Cundari la Circolare prot: n. 975/SP del 14 dicembre 2005 in ordine alle "Linee guida per gli adempimenti in materia urbanistico-edilizia nelle aree dei Parchi e delle Riserve regionali";
- che con nota n. 13553 del 05 gennaio 2006 il Coordinatore dell'A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale ha attribuito la competenza in ordine ai provvedimenti di annullamento di cui agli art.15 della L.R. 33793 e art. 5 della L.R. 24/95 al Dirigente di Settore, precisando altresì che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/05 sono state ulteriormente definite le attribuzioni, per gli atti di gestione, di competenza dei Dirigenti regionali;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione trasmessa ed esaminata, del Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette – Tutela Beni Ambientali" del Settore Politica del Territorio si evince la regolarità e conformità dell'intervento alla normativa di salvaguardia del Parco del "MATESE";
- che, trattandosi di intervento ricadente in area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) di cui al D.M. 03/04/2000 del Ministro dell'Ambiente emesso ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'efficacia del permesso di costruire ed il conseguente inizio dei lavori restano subordinati all'acquisizione dell'ulteriore competente parere favorevole del Settore Tutela Ambiente, Servizio V.I.A., della G.R.C., previsto dai DD.PP.RR. 08/09/1997, n. 357 e 12/03/2003, n. 120.

RICHIAMATE:

- la nota della Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di (Ce) e (Bn) n. 022952 del 08.11.2010 che, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ha

manifestato le proprie determinazioni con prescrizioni;

- la Delibera n. 3466 del 3 giugno 2000 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito ai Coordinatori delle Aree tutti i compiti, compresa la adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, per l'attuazione di obiettivi e di programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo;
- la Circolare n. 5 del 12 giugno 2000, con la quale l'Assessore alle Risorse Umane ed alla Riforma della Pubblica Amministrazione ha indicato e specificato l'ambito delle deleghe ed i compiti dei Coordinatori delle Aree;
- il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. "Governo del Territorio Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali" n. 18 del 30/01/2008, di delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori della medesima Area;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la L.R. 1° settembre 1993, n. 33, art. 15;

VISTA la L.R. 18 novembre 1995, n. 24, art. 5;

VISTA la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 34;

VISTA la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2005 n. 24.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette – Tutela Beni Ambientali" del Settore POLITICA DEL TERRITORIO.

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati:

- nulla osta, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 15 della L.R. 33/93 e successive modificazioni ed all'art. 5 della L.R. 24/95, ai fini del supporto tecnico-amministrativo alle attività del Parco, come definito dal protocollo d'intesa in premessa indicato, nonché ai sensi dell'ultimo capoverso del punto 2. delle norme generali di salvaguardia del Parco Regionale del MATESE, sulla base della Istruttoria del Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette – Tutela Beni Ambientali", sull'intervento di cui al permesso di costruire n° 56/10 del 18.01.2011 rilasciato alla Diocesi di Cerreto Sannita - Telesse - S. Agata dei Goti in persona del legale rappresentante Sac. Don Alfonso SALOMONE per restauro e recupero della Chiesa della Santissima Trinità ubicata alla frazione Criscia da eseguire nel Comune di GIOIA SANNITICA (CE) in quanto lo stesso non risulta difforme dalle norme generali di salvaguardia del Parco del "MATESE", per cui non ricorrono gli estremi per l'annullamento del suindicato permesso di costruire; ferma restando l'acquisizione del parere favorevole del Settore Tutela Ambiente, Servizio V.I.A., della G.R.C., previsto dai DD.PP.RR. 08/09/1997, n. 357 e 12/03/2003, n. 120; con le prescrizioni indicate con nota n. 022952 del 08.11.2010 della Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Caserta e Benevento;
- è fatto compito al Comune di curare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, della tutela paesistico-ambientale, di quelle relative agli strumenti urbanistici localmente vigenti, delle norme in materia di difesa suolo nonché di quelle prescrizioni e modalità di

realizzazione dettate dalle norme generali di salvaguardia eventualmente riferibili all'intervento e, se applicabili, di quelle attinenti ai "Piani stralcio per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico più alto" approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed alle misure di salvaguardia ivi contenute, con la vigilanza nel corso della esecuzione dei lavori;

- il presente decreto è trasmesso al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., alla Segreteria di Giunta Regionale – Servizio "04", ed all'Assessore al "Governo del Territorio" e al Coordinatore dell'A.G.C. "Governo del Territorio" per opportuna conoscenza.

- arch. Alberto Romeo GENTILE -